

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI TRA

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF) dell'Università degli Studi di Perugia, con sede legale in Perugia, Piazza Università 1, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof.ssa Claudia Mazzeschi, nata ad Arezzo (AR) il 28/01/1971, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

L'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna, con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa 57, C.F. 92005870909, P.Iva 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Massimo Temussi. Delegato alla stipula della convenzione Dott. Giovanni Salis Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018, nel seguito denominato "Soggetto Ospitante",

PREMESSO CHE

la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859; il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti; il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142; il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso

imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo

settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con la disponibilità di tutor aziendali, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi ed i tutor della struttura ospitante, a seguito di autorizzazione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal Dipartimento in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico; gli

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza

presso le strutture del Soggetto ospitante; la durata e il periodo di svolgimento del tiro-

cinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si

svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità

civile.

4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa

visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Pro-

motore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)

1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di iden-

tificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare

la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e

dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la re-

sponsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo,

anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il

compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli ob-

blighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme

in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria

riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi

produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di: svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo all'Ufficio Tirocini del Dipartimento di afferenza a fine tirocinio; segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; trattare i dati personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.

3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicu-

rative operanti nel settore. La copertura assicurativa comprende anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda ma rientranti nel progetto formativo. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO".

3. Il Soggetto Ospitante è tenuto inoltre nel più breve tempo possibile, ad informare il Corso di Studio di afferenza del tirocinante e a trasmettere relativa documentazione. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentazioni sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopracitati.

4. Le Parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 6 (Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopracitati, avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula, mentre il rinnovo potrà avvenire solo a seguito di espressa formale richiesta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti faranno riferimento alla legislazione vigente in materia.

2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 3 mesi. In tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

Art.7 (Trattamento dei dati)

1. In conformità al Regolamento UE 679/2016, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

2. Il Soggetto promotore dichiara di aver preso integrale visione di tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali contenute nella pagina web www.atssardegna.it sezione "privacy". Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 8 (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. La presente convenzione è redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982.

2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, assolta totalmente dal soggetto

promotore con contrassegno telematico da € 16,00 ciascuno o mediante versamento con modello

F23 e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punti 1, del D.P.R.

26/04/1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa - Parte II, annessa al medesimo Decreto, con

spese a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Norma finale)

1. La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione

della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modifi-

cato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma

delle clausole in essa contenute.

Perugia,

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Il Direttore

Prof.ssa Claudia MAZZESCHI

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA

Delegato alla stipula

Il Direttore della SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo

Dott. Giovanni SALIS